

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 07/07/2026 N. 47

Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera del CIPE 10 agosto 2016, N. 26. Area Tematica "Infrastrutture" – Linea di intervento "Sistema Idrico Fognario" – "Completamento Diga Chiauci di valenza interregionale con l'Abruzzo" - importo di € 10.000.000,00, interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016" - Vincolo somme destinate – Secondo semestre anno 2026.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno sette (7) del mese di luglio (7), alle ore 17:30 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 2608 del 03/07/2026.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente della riunione constata che sono presenti 3 Componenti su 3 del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE, nel richiamare la Sentenza TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00202/2022 REG.RIC.,

- i Consorzi di bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini come "enti pubblici economici", e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che "prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura";

- i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi". (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66);
- nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati;
- l'attività di bonifica come servizio pubblico si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura "ibrida" di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare;

DATO ATTO che pertanto si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di "poteri autoritativi" attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica, rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ed in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 89 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la delibera del CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
- il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016, fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio e il relativo Allegato A;
- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, con cui sono state assegnate alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l'attuazione degli interventi da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale del Molise
- la deliberazione n. 93 del 22 febbraio 2018, con cui la Giunta Regionale del Molise ha preso atto e approvato, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto nella riunione del 26 gennaio 2018, nonché dell'esito positivo dell'iter istruttorio del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicato con la nota prot. n. DPCOE-678-P del 22 febbraio 2018, il nuovo Allegato A al Patto Molise;
- l'atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, sottoscritto in data 13 marzo 2018 dalle Autorità Politiche, Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e Presidente della Regione Molise, secondo quanto previsto al punto B.2, lettera b) della circolare dello stesso Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 26/2018 (G.U. n. 171 del 25.7.2018), con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che “l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)”;
- la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 191 del 21.03.2018, recante “Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica “infrastrutture” – Linea di intervento “Sistema idrico fognario” – “Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo”, con cui è stato attivato l'intervento denominato “Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo” del valore di 10,00 milioni di euro previsto nell'ambito della Linea “Sistema Idrico Fognario” dell'Area Tematica “Infrastrutture” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ed è stato individuato quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello, Trigno
- il D.L. 30.04.2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 28.06.2019, e s.m.i.;
- il D.L. 22.04.2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito in Legge n. 87 del 17.06.2021, che ha apportato modifiche all'art. 44 del DL 34/2019 in base alle quali è stato prorogato l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento “Governo del territorio” n. 58 della Regione Molise n. 58 del 30 marzo 2022, notificata a questo Ente in data 31.03.2022 ed assunta al prot. con. 1138 del 01.04.2022, con la quale si è provveduto alla formale concessione del finanziamento per la fase “Progettazione e Realizzazione Opera” dell'intervento “Sistemazione Idraulica fuori alvo in coda lago di Chiauci nel comune di Pescocostanzo per la somma complessiva di € 9.686.450,00, CUP I52G16000000001;
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento “Governo del territorio” della Regione Molise n. 292 del 08 novembre 2022, notificata a questo Ente in data 09.11.2022 ed assunta al prot. con. 3736 del 09.11.2022, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento dell'intervento “Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. Lgs.227/01” (oppure “Rimboschimento compensativo”), per la somma complessiva di € 313.500,00, CUP I32J16000000001;

VISTI in proposito

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- il D.Lgs. n. 88 del 31.05.2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”:
 - che in merito alla specifica destinazione del “Fondo per lo sviluppo e la coesione”, all’art. 4, comma 3, recita “Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario”;
 - all’art. 6, comma 4, dispone che “Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l’addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un’autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo”;
- l’articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” testualmente recita *“Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo ... (omissis) ...”*;

CONSIDERATO che gli importi indicati nelle citate Determinazione del Direttore del IV Dipartimento “Governo del territorio” della Regione Molise n. 58 del 30 marzo 2022 e n. 292 del 8 novembre 2022, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria, un’univoca, precisa e concreta destinazione alla realizzazione di obiettivi pubblici di sviluppo di cui alle citate Deliberazioni CIPE e che, pertanto, è vincolato al soddisfacimento di tale pubblica destinazione;

RITENUTO dunque, per effetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, di poter dichiarare l’impignorabilità delle risorse destinate all’attuazione degli interventi finanziati con il Masterplan Molise come iscritti al Bilancio di Previsione 2026:

- “Sistemazione Idraulica fuori alvo in coda lago di Chiauci nel comune di Pescolanciano”, CUP I52G16000000001, capitolo di entrata 38/20 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/20;
- “Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. Lgs.227/01”, CUP I32J16000000001, capitolo di entrata 38/23 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/23;

TENUTO CONTO che Il Consorzio di Bonifica Sud ha indicato il sottoconto di tesoreria dedicato all’intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 505, C/C n. 100000300020;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/12/2025, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di € 9.000.000,00 destinata agli interventi in parola;

RITENUTO di dover determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2026, in € 4.500.000,00 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione degli interventi come indicati ai precedenti capoversi;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla normativa in materia, sopra richiamata, apporre specifico vincolo di destinazione sul predetto importo in quanto destinato a soddisfare il fabbisogno relativo al secondo semestre dell’anno 2026;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)";

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

Con voti unanimi espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;


DELIBERA

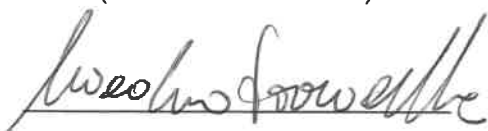
Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2026, in € 4.500.000,00 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione degli interventi finanziati con il Masterplan Molise come iscritti al Bilancio di Previsione 2026:
 - "Sistemazione Idraulica fuori alvo in coda lago di Chiauci nel comune di Pescolanciano", CUP I52G16000000001, capitolo di entrata 38/20 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/20;
 - "Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. Lgs.227/01", CUP I32J16000000001, capitolo di entrata 38/23 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/23;
3. di apporre sul predetto importo di € 4.500.000,00 il vincolo di destinazione che ne determina impignorabilità e la non assoggettabilità all'esecuzione forzata in quanto destinato alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2.;
4. di apporre conseguentemente il vincolo di impignorabilità sul sottoconto di tesoreria dedicato all'intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 505, C/C n. 100000300020, in quanto su di esse giacciono le risorse finanziarie relative ai fondi di cui alla Delibera Cipe 26/2016, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 88/2011 e ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i;
5. di provvedere alla notificazione della presente deliberazione all'Istituto di Tesoreria di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per i conseguenziali adempimenti di competenza.



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
9/07/2026 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

Vasto, li

9/07/2026



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

